

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 08-02-24

Oggetto: Approvazione Aliquote IMU 2024: conferma 2023

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di febbraio con inizio alle ore 12:35 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| PORCU GIACOMO | P | Melis Federica Giuseppa | A |
| Mua Michela | P | Pibia Rossano | P |
| Onali Andrea | P | Pillitu Marco | P |
| Manca Marta | P | Loche Barbara | P |
| Meloni Graziano | P | Pibia Giuseppe | P |
| Meloni Eleonora | P | Collu Chiara | A |
| Pinna Emanuele | P | Orru' Rebecca | P |
| Ena Cesare | P | Scalas Giosue' | P |
| Sarais Filippo | P | | |

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Pillitu Marco
Orru' Rebecca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Dato atto, altresì, che:

- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo riscrivendo la norma nel seguente modo, *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*;

- la legge 197/2022 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759 dell'art. 1 della legge 160/2019;

Richiamata la L. 160/2019 che dispone:

- al comma 748 l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- al comma 750 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 758 disciplina l'esenzione dei terreni agricoli aventi le caratteristiche ivi indicate;

Dato atto che:

- la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, DLgs 446/1997 che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- in base alle disposizioni dettate dalla Legge 160/2019 in merito alla nuova IMU e alle aliquote ad essa applicabili, è riconosciuta ai Comuni la possibilità di deliberare le aliquote attribuendoli la facoltà di discostarsi dall'aliquota base, fissata dalla normativa statale, nel rispetto di un limite massimo e minimo, indicato dalla stessa legge 160/2019;
- il comma 756 dell'art 1 della Legge di bilancio 2020 L160/2019 che ha istituito la nuova imposta unica, introduce una ulteriore limitazione stabilendo che i Comuni, in deroga all'art 52 de DLgs 446/1997 possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;
- ai sensi del comma 837 della Legge di bilancio 2023 n 197 del 29/12/2023 all'articolo 1 comma 756 della Legge 160 del 27/12/2019 sono state apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 756 è stato aggiunto «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

- b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».
- il comma 757 della Legge 160/2019 dispone che a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendessero diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla Legge, la delibera di approvazione delle aliquote doveva essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, al fine di elaborare il relativo prospetto, ai sensi del comma 756 sopra richiamato, prospetto che per disposizione normativa forma parte integrante della delibera stessa;
 - la Risoluzione n 1/DF del 18/02/2020 ha chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote secondo quanto disposto dall'art 1 c 757 della Legge 160/2019 decorreva solo a partire dal 2021 e le nuove modalità per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote valevano dal momento della pubblicazione del decreto richiamato, in assenza del quale rimanevano validi i criteri e le metodologie adottate in precedenza;
 - il decreto del MEF del 7 luglio 2023 limita la manovrabilità delle aliquote a determinate fattispecie secondo schemi predeterminati;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art 1 comma 764 della L 160/2019 qualora sussistano discordanze tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel Regolamento comunale che disciplina l'imposta, il legislatore ha stabilito che prevale quanto stabilito nel prospetto;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'approvazione dell'emendamento al DL 132/2023 si è disposto il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera delle aliquote IMU con il relativo prospetto attraverso l'applicazione informatica che ne consentiva l'elaborazione e la trasmissione nel Portale del Federalismo Fiscale;

Accertato che:

- il comma 758, lett. d) della Legge 160/2019 conferma l'esenzione per i terreni agricoli "ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993";
- l'articolo 1 comma 780 della Legge 160/2019 ha stabilito che " A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge."
- per effetto delle previsioni normative contenute nella Legge 160/2019 per la nuova IMU non è stata riproposta l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 557/1993 convertito nella L 133/1993, per i quali è

applicabile il comma 750 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 con aliquota base dello 0,1 % e facoltà per i Comuni di azzerarla;

- la facoltà di azzerare l'aliquota base dello 0,1% prevista dall'articolo 1 comma 780 della Legge 160/2019 per gli immobili merce non è applicabile dall'anno 2022 in quanto per tale tipologia è prevista dal legislatore l'esenzione dal 2022;

- l'Ente intende avvalersi anche per il 2024 della facoltà di cui ai commi 750 e 780 in tema di azzeramento delle aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

- l'obbligo di predisposizione del prospetto delle aliquote decorre solo dal 2025, per effetto dell'approvazione dell'emendamento al DL 132/2023;

Dato atto che il D.M. del 20/07/2021 ha stabilito il formato elettronico che devono avere le deliberazioni per essere trasmesse al MEF al fine della pubblicazione;

Richiamato il decreto del Mef del 25/07/2023 in tema di Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che:

- la pubblicazione di cui al comma 757 prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- per effetto dell'approvazione dell'emendamento al DL 132/2023 si è disposto il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera delle aliquote IMU con il relativo prospetto attraverso l'applicazione informatica che ne consentiva l'elaborazione e la trasmissione nel Portale del Federalismo Fiscale;

Considerato che ai sensi delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2023, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 della Legge di Bilancio 2023 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della Legge 160 del 27/12/2019».

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 06/04/2023 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023 così come di seguito indicato:

| fattispecie | norma di riferimento | aliquota stabilita dal comune |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 4‰* |
| fabbricati del gruppo catastale D | art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 | 7,6‰ |

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3bis del DL 557/1993 convertito nella L 133/1994 | art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 | 0,0‰ |
| altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 7,6‰ |
| aree fabbricabili | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 7,6‰ |

Visto il D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e smi;

Visto il regolamento delle Entrate tributarie comunali e del canone unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/04/2023;

Visto il regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2020 e smi;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Presenti 15

Assenti 2 (Melis F.G. e Collu)

Il Consigliere Pillitu illustra la proposta posta all'O.d.G.;

Intervengono i Consiglieri: Scalas, Loche, Pibia G.

Con voti favorevoli 11 e contrari 4 (Consiglieri: Loche, Pibia G., Scalas e Orrù) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

- 1 di confermare, rispetto a quanto stabilito per il 2023, anche per l'anno 2024 le aliquote IMU di seguito indicate:

| fattispecie | norma di riferimento | aliquota stabilita dal comune |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200 | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 4‰* |
| fabbricati del gruppo catastale D | art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 | 7,6‰ |
| fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3bis del DL 557/1993 convertito nella L 133/1994 | art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 | 0,0‰ |
| altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 7,6‰ |
| aree fabbricabili | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 7,6‰ |

- 2 Di prendere atto che le aliquote IMU per il 2024 di cui sopra avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;

- 3 Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, ai fini della relativa efficacia;
- 4 Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;

Con successiva votazione, di cui favorevoli 11 e astenuti 4 (Consiglieri: Loche, Pibia G., Orrù, Scalas) espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.60 del 14-11-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 22-01-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.60 del 14-11-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 23-01-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ena Cesare

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)